



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Rep. D.C.R. n. 26 / 2020

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii.*;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.* (di seguito anche *Codice dei Beni culturali*), che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 53 a 55-bis del *Codice dei beni culturali e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*;

VISTO in particolare l'art. 47 del predetto D.P.C.M. n. 169/2019, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche *Co.Re.Pa.Cu.*) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 28/01/2020, repertoriato in pari data al n. 22, recante *Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*;

VISTO il D.M. 29/01/2020, repertoriato in pari data al n. 35, recante *Modifiche al decreto ministeriale 27 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante "Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale"*;

VISTO il D.M. 29/01/2020, repertoriato in pari data al n. 36, recante *Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale*;

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MiBAC del giorno 18 marzo 2019, repertoriato al n. 435, registrato alla Corte dei Conti il 15/04/2019 al foglio 598, con cui è stato attribuito alla dott.ssa Francesca FURST l'incarico con decorrenza 25/03/2019 di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Piemonte;

VISTO il Decreto del Segretario regionale per il Piemonte n. 06 del 06/02/2020 di istituzione della *Co.Re.Pa.Cu.* per il Piemonte;

PREMESSO che la Città di Collegno con nota prot. n. 79947 del 26/11/2019, registrata al protocollo del Segretariato regionale del MiBACT per il Piemonte n. 5530 del 27/11/2019, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione ad alienare la porzione del bene immobile denominato *Villa Guaita*, sito in



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

provincia di Torino, Comune di Collegno in via Martiri del XXX aprile nn. 75-77, distinto al C.F. foglio particella 458, subb. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parte;

ACCERTATO che il bene immobile sopra descritto è soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali contenute nel D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.D.R. n. 19 del 26/01/2015, emanato dall'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo con prescrizioni, rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, trasmesso al Segretariato regionale per il Piemonte con nota prot. n. 2826 del 18/02/2020, registrata in pari data al protocollo di quest'ultimo n. 754;

PRESO ATTO che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale della Regione Piemonte, sentita in merito all'alienazione in argomento ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice dei Beni culturali con nota del Segretariato regionale per il Piemonte prot. n. 1509 del 31/03/2020, ha riferito, con nota prot. n. 15588 del 09/04/2020 registrata in pari data al protocollo del Segretariato regionale n. 1625, che *non si rileva alcuna osservazione in merito alla prevista alienazione, ne vi è intenzione ad esercitare manifestazione d'interesse all'acquisizione del bene*;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 42 /2004 e ss.mm.ii. per cui l'immobile rientra nel demanio culturale;

ACCERTATO che il bene non rientra nelle fattispecie di inalienabilità previste dall'art. 54, commi 1 e 2 del D.L.gs. 42/20004 e ess.mm.ii.;

RITENUTO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la seduta della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 01 in data 21/02/2020, in cui si autorizza l'alienazione condizionata dell'immobile indicato in oggetto;

AUTORIZZA

l'alienazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., della porzione del bene immobile denominato **Villa Guaita**, sito in provincia di Torino, Comune di Collegno in via Martiri del XXX aprile nn. 75-77, distinto al C.F. foglio 5, particella 458, subb. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parte, appartenente alla Città di Collegno, con le seguenti prescrizioni e condizioni che, ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. 42/2004, devono essere riportate nell'atto di alienazione, in quanto costituiscono obbligazione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa:

- Dovrà essere garantita l'attuazione tempestiva di qualsivoglia intervento previsto e la conservazione - anche futura - del bene mediante l'attuazione di ulteriori periodiche opere di manutenzione, i cui progetti dovranno essere sottoposti alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino - TEL. 011-5220.440

PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-pie@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- paesaggio, ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni culturali. Tali opere dovranno essere rispettose dell'insieme architettonico e di quanto necessario alla tutela del bene stesso;
- la proprietà del bene non lo potrà adibire ad usi che ne mettano a rischio l'integrità e il decoro: pertanto i futuri adattamenti, necessari all'esercizio delle previste attività, non potranno in alcun modo snaturare i caratteri identitari – formali, spaziali, distributivi e materici – del manufatto;
 - qualsiasi ulteriore e diversa modificazione d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza sopra richiamata competente per territorio;
 - il bene non potrà essere adibito ad altre destinazioni che risultino incompatibili con la conservazione, le caratteristiche storico-artistiche e le modalità di fruizione;
 - dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene.

A cura della Soprintendenza territorialmente competente, il presente provvedimento, con le prescrizioni e condizioni contenute, verrà trascritto nei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare – ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza territorialmente competente, nei termini prescritti dall'art. 59 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 – “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 15 aprile 2020

Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte

dott.ssa Francesca Furst

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s)
del D.Lgs 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale)

LI/nr



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino – TEL. 011-5220.440
PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it
PEO: sr-pie@beniculturali.it

AI SENSI DI LEGGÈ SI ATTESTA CHE LA
PRESENTE COPIA, COSTITUITA DA
FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE

TORINO, II

09 GIU 2020

Il Funzionario Amministrativo
Silvana Palombo

